



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 216 del Registro del

Oggetto: Addario Chieco Anna + altri C/Comune di Racale - Procedimento civile RG. n. 487/2016-1. Approvazione prelievo fondo di riserva.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **ottobre**, alle ore tredici e cinquanta minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Metallo Donato	X	
2	Tasselli Maria Anna	X	
3	Palumbo Giulio	X	
4	Salsetti Antonio		X
5	Francioso Elisabetta	X	
6	Manni Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 17/10/2018

Il Responsabile di Posizione
Dott. Elio Giannuzzi

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Addì: 17/10/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole
Data, 17/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che :

-**con** atto di chiamata in causa del Terzo innanzi al Tribunale di Lecce, acquisito al Protocollo Generale di questo Comune in data 05-04-2016 al n. 5678, promosso dall'avv. Gianluca Angelini, procuratore legale dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., con unico azionista la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica p.t. con sede legale in Bari alla Via Cognetti n.36, con il quale chiede al Giudice del Tribunale di Lecce di autorizzare Acquedotto Pugliese s.p.a. a chiamare in causa il Comune di Racale, a propria garanzia e manleva, nella controversia instaurata con i sigg.ri Addario Chieco Anna + altri, i quali chiedono il risarcimento dei danni arrecati al proprio terreno a seguito di lavori di fognatura bianca e nera a servizio dell'abitato di Torre Suda;

- **la** controversia di cui innanzi è stata definita con ordinanza RG n. 487/2016, emessa dal Tribunale di Lecce, in data 23-10-2017;

- **il** Giudice del Tribunale di Lecce, nella persona della Dott.ssa Viviana Mele con la predetta ordinanza:

-**Ordina** alle parti resistenti di reintegrare i ricorrenti nel possesso dei terreni per cui è causa e, per l'effetto, di ripristinare lo status quo ante e rimuovere immediatamente dai terreni e dalla strada privata di cui trattasi le tubazioni arbitrariamente posizionate;

-**Condanna** i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge;

-**con** Determinazione n. 1119 R.G. del 20-12-2017 il servizio legale di questo Comune è stato affidato all'Avvocato Chiara Longo da Melissano, e lo stesso ha effettivamente avuto inizio il giorno 27-12-2017;

- **in data** 05.03.2018 è stato acquisito al Prot. Gen.di questo Comune al n. 4258, ricorso ex art. 669 duodecies innanzi al Tribunale Civile di Lecce, proposto dai Sigg.ri Addario Chieco ed altri per l'esecuzione e del provvedimento giurisdizionale emesso in data 23-10-2017, a seguito del quale, il Giudice, con decreto n. cronol. 1701/2018 fissava l'udienza per il giorno 11-04-2018;

-**con** Deliberazione di G.C. n. 72 del 16-03-2018, è stato autorizzato il Sindaco, a costituirsi nei modi e forme di legge avverso il ricorso proposto ex art. 669 duodecies cpc dai Sig.ri Addario Chieco ed altri, per l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale emesso in data 23-10-2017 reso nel procedimento R.G. n. 487/2016, esprimendo indirizzo acchè la difesa delle ragioni dell'Ente sia assunta dall'Ufficio legale di questo Comune nella persona dell'Avvocato Chiara Longo;

- **con** determinazione n. 289 R.G. del 27-03-2018 è stato conferito incarico di difesa all'Avvocato Chiara Longo, quale affidatario del servizio legale di questo Comune;

- **l'Avvocato** Francesco Zaca, difensore delle parti private con proposta formulata in sede di giudizio, acquisita al Prot. Gen. del Comune di Racale in data 17-05-2018 al n. 8774, ha comunicato la disponibilità dei suoi assistiti a rinunciare all'esecuzione dell'ordinanza emessa dal

Tribunale di Lecce in data 23-10-2017, e a transigere la controversia, previo versamento della complessiva somma di euro 10.608,00– da corrispondersi nella quota parte del 50% insieme all'AQP S.p.a.,corrispondente alla quantificazione svolta da parte del Responsabile dei Lavori Pubblici, Settore IV del Comune di Racale,Ing. Gianfranco Manco, a fronte dell'espropriazione per pubblica utilità dell'area interessata dall'attraversamento delle condutture idriche e fognanti;

- **con** Deliberazione della G.C. n. 119 del 25.05.2018, tale proposta transattiva formulata in fase di giudizio, dal difensore delle parti private Avv. Francesco Zacà, è stata rigettata , in quanto l'imposizione della servitù prediale con pagamento di euro 1.672,00, già disposta con atto di indirizzo della deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018, soddisfa pienamente l'interesse pubblico perseguito con l'esecuzione dei lavori, senza necessità di ulteriori spese a carico del Comune;

- **in** data 30.05.2018 è intercorso incontro diretto tra le parti private e, dal quale è emersa nuova proposta transattiva, sulla quale l'Avvocatura Comunale ha reso parere;

- **che** tale proposta transattiva prevede che :

1) i Sigg.ri Addario Chieco e Rizzelli cedono bonariamente al Comune di Racale, parte delle particelle 1144 e 1155 identificata nel seguente modo : _____ per complessivi mq. _____;

2) Il Comune di Racale e l'Aqp S.p.a. corrisponderanno ai Signori Addario Chieco/Rizzelli, la complessiva somma di euro 8.000,00, in misura del 50% ciascuno, quale prezzo concordato della cessione ed in ragione della rinuncia dei Sig.ri Addario Chieco/Rizzelli all'esecuzione dell'Ordinanza possessoria resa dal Tribunale di Lecce;

3) Il pagamento di detta somma avverrà entro e non oltre giorni 10 dalla stipula dell'atto di cessione del terreno nelle modalità che verranno indicate da parte cedente;

4) Le parti, in contraddittorio, sui luoghi, individueranno con precisione, a mezzo strumento elettronico, la porzione delle p.lle 1144 e 1155 da cedere in favore del Comune di Racale;

5) Il Comune di Racale si assume l'onere di provvedere a propria cura e spese alla misurazione ed individuazione della porzione delle p.lle 1144 e 1155 da acquistare nonché al relativo frazionamento, assumendo ogni onere economico derivante dalle operazioni di trasferimento e voltura in catasto e nei registri immobiliari, ivi incluso l'eventuale compenso dell'Ufficiale rogante;

6) Il Comune di Racale ed i signori Addario Chieco/Rizzelli convengono che la cubatura attualmente espressa dalla porzione delle p.lle 1144 e 1155 da cedere in favore del Comune di Racale rimarrà in capo ai signori Addario Chieco/Rizzelli e non verrà ceduta al Comune di Racale; a tal fine le parti si obbligano ad inserire detta clausola all'interno dell'atto di cessione da trascrivere nei registri immobiliari unitamente, nei modi e termini di cui all'art. 6 che precede;

7) Le parti, una volta definita la controversia nel modo che precede, rinunceranno al prosieguo del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Lecce che verrà abbandonato con compensazione delle spese di lite;

- **Visto** il parere legale acquisito al Protocollo Generale del Comune di Racale in data 10.10.2018 al n. 17703, espresso dall'Avvocatura Comunale, nella persona dell'Avvocato Chiara Longo, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta transattiva su riportata;

- **Considerato** che l'acquisizione in proprietà delle aree in questione permetterebbe all'Ente Comunale di realizzare ulteriori opere pubbliche finalizzate a fornire altri servizi ai cittadini ivi risidenti, quali, ad esempio, la pubblica illuminazione;

- **Considerato che**, tale possibilità resterebbe preclusa in mancanza di acquisizione della proprietà con la sola servitù coattiva”;

- **Ritenuto**, per i motivi sopra esposti, di approvare la proposta transattiva e conferire mandato al Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici” a convenire e transigere con i Sigg.ri Addario Chieco Anna, Rizzelli Antonio, Rizzelli Elena e Rizzelli Paola, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco C. Zacà e Laura Murri e l'Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Angelini, la controversia anzidetta alle condizioni riportate tutte nell'allegato schema d'atto di transazione da sottoscrivere tra le parti, in caso di accettazione, per un importo di euro 4.000,00 onnicomprensivo, a carico del Comune di Racale;

- **Preso atto che :**

- **tale** somma non è disponibile nell'apposito cap. 34 cod.1.10.05.02.01, missione 1, programma 02;

- **ai** sensi dell'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel bilancio di previsione finanziario è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, programma 01 cap. 2514 cod. 1.10.01.01.001;

- **ai** sensi dell'art. 166, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

- **ai** sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta Comunale;

- **Rilevato che :**

- **il** Consiglio comunale con Deliberazione n.29 in data 31.07.2017 approvava il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica : 2018/2020 – sezione operativa 2018/2020);

- **il** Consiglio comunale con Deliberazione n.10 del 23.04.2018 approvava il Bilancio di Previsione dell'Ente anno 2018;

- **Ritenuto** necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte alle spese conseguenti per gli adempimenti in questione;

- **Esaminato** il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2018, che viene allegato alla presente deliberazione di cui va costituire parte integrante e sostanziale per il seguito identificata come allegato “A”;

- **Preso** atto che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2017/2019;

- **Rilevato che**, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse

dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

- **Atteso** che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta la contestuale variazione del Documento unico di programmazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente per formarne parte integrante;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante della presente delibera;

2) Di approvare la proposta transattiva e conferire mandato al Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici" a convenire e transigere con i Sigg.ri Addario Chieco Anna, Rizzelli Antonio, Rizzelli Elena e Rizzelli Paola, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco C. Zacà e Laura Murri e l'Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Angelini, la controversia anzidetta alle condizioni riportate tutte nell'allegato schema d'atto di transazione da sottoscrivere tra le parti, in caso di accettazione;

3) Di approvare il prelievo della somma onnicomprensiva di euro 4.000,00, dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2018 adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 impinguando il cap. 543 cod. 1.03.02.16.001, missione 3, programma 01, comoda allegato "a" alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

4) Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 166 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 43, comma 2, del regolamento di contabilità, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

6) Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7) Di trasmettere, copia della presente all'Ufficio legale e al Responsabile del Settore IV " lavori Pubblici" di questo Ente, per quanto di competenza;

8) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, previa apposita unanime e separata votazione palese a tal uopo effettuata, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Racale - Deliberazione n. 216/2018 del 17/10/2018

Oggetto: Addario Chieco Anna + altri C/Comune di Racale - Procedimento civile RG. n. 487/2016-1. Approvazione prelievo fondo di riserva.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. Firmato da: NARDELLI/ESMERALDA/2013149729A20 --- METALLO/DONATO/2017149729A1 ---

"TSSMNN76E66D883X/7028000600116878.GTngSBShqnGgeQ0hVaMKLvPLWE="

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 78/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), ed è conservato in originale negli archivi informatici del Comune ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 22/10/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-

ALEGATO "A"

ELENCO VARIAZIONI USCITE TIPO VAR.: GIUNTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI								
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020				
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione			
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE										
Programma 2	SEGRETERIA GENERALE										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	4.000,00								
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	4.000,00								
	Totale Missione 1	Variazioni Var.di cassa	4.000,00								
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
Programma 1	FONDO DI RISERVA										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		4.000,00							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		4.000,00							
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa		4.000,00							
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	4.000,00		4.000,00						
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	4.000,00								

BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO

Tra i signori **ADDARIO CHIECO Anna, Rizzelli Antonio, Rizzelli Elena e Rizzelli Paola**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco C. Zacà e Laura Murri e l'**Acquedotto Pugliese S.p.a.**, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Angelini nonché il **Comune di Racale**, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Longo si conviene e stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- I signori Addario Chieco Anna, Rizzelli Antonio, Rizzelli Elena e Rizzelli Paola sono proprietari delle particelle 1144 e 1155 del foglio 25 in agro di Racale – Marina di Torre Suda (prolungamento di via Gandhi);
- i signori Addario Chieco Anna, Rizzelli Antonio, Rizzelli Elena e Rizzelli Paola, con ricorso possessorio ritualmente depositato e successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, adivano il Tribunale di Lecce, chiedendo di essere reintegrati nel pieno possesso dei terreni per cui è causa e, per l'effetto, ordinare ad Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. di ripristinare lo *status quo ante* e rimuovere immediatamente, dai terreni e dalla strada privata di cui trattasi, le tubazioni arbitrariamente posizionate, consegnando i medesimi terreni ai ricorrenti, liberi e sgombri da cose di proprietà di AQP S.p.a. nonché riparando i cedimenti e le buche provocati; il tutto al fine di far cessare la sofferta molestia e consentire la piena reintegrazione nel possesso del diritto di proprietà in favore dei ricorrenti.
- AQP S.p.a., si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Racale che aveva materialmente rilasciato le autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori.
- Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa e, a seguito della costituzione del Comune di Racale, a contraddittorio integro, con

Ordinanza pubblicata in data 24.10.2017 e non reclamata accoglieva totalmente il ricorso proposto e così disponeva :

< *Ordina alle parti resistenti di reintegrare i ricorrenti nel possesso dei terreni per cui è causa e, per l'effetto, di ripristinare lo status quo ante e rimuovere immediatamente dai terreni e dalla strada privata di cui trattasi le tubazioni arbitrariamente posizionate*>.

- I ricorrenti, a mezzo dei propri procuratori, con PEC del 04.12.2017 sollecitavano AQP S.p.a. ed il Comune di Racale a dare esecuzione all'Ordinanza del Tribunale appena richiamata.
- i ricorrenti, in mancanza di spontaneo adempimento da parte del Comune di Racale e di AQP S.p.a. proponevano dinanzi al Tribunale di Lecce, ricorso ex art.669 duodecies c.p.c.;
- il Comune di Racale ed AQP S.p.a. si costituivano in giudizio anche nel ricorso ex art.669 duodecies c.p.c. contestando le pretese dei ricorrenti e significando di essere in procinto di effettuare l'acquisizione sanante del diritto di servitù in ordine alle tubazioni installate sotto il suolo di proprietà dei ricorrenti;
- il Comune di Racale, nel corso del giudizio possessorio, aveva, su invito del Tribunale, quantificato l'indennità di esproprio della strada di proprietà dei ricorrenti e, nello specifico, del tratto interessato dalle tubazioni installate, calcolato sulla larghezza di mq.10 previsto dal Pdf per le strade della Marina di Torre Suda e per la lunghezza del tratto interessato da dette tubazioni;
- tale calcolo riguardava mq.1.070 per la particella 1155 e mq.1.010 per la p.lla 1044 per complessivi € 10.608,00 di indennità di esproprio;
- la prossima udienza è prevista per il 25.10.2018;
- le parti, valutati gli interessi coinvolti e i benefici che le stesse possono trarre nell'ipotesi di un componimento bonario della vicenda, pur senza formale rinuncia alle proprie ragioni e pretese ma unicamente *pro bono pacis* sono addivenute alla decisione di comporre e definire bonariamente e transattivamente la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Lecce avente per oggetto le tubazioni installate sotto il

predetto suolo di proprietà dei ricorrenti nonché la modifica dello stato dei luoghi, per cui

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa, e gli atti ivi richiamati, noti alle parti, costituiscono parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto di transazione e degli stessi si è tenuto conto nella elaborazione delle seguenti clausole;
- 2) I signori Addario Chieco e Rizzelli, come sopra generalizzati cedono bonariamente al Comune di Racale, parte delle particelle 1144 e 1155 identificata nel seguente modo: _____ per complessivi mq. _____;
- 3) Il Comune di Racale e l'Aqp S.p.a. corrisponderanno ai signori Addario Chieco / Rizzelli, la complessiva somma di € 8.000,00, in misura del 50% ciascuno, quale prezzo concordato della cessione ed in ragione della rinuncia dei signori Addario Chieco/ Rizzelli all'esecuzione dell'Ordinanza possessoria resa dal Tribunale di Lecce;
- 4) Il pagamento di detta somma avverrà entro e non oltre giorni 10 dalla stipula dell'atto di cessione del terreno nelle modalità che verranno indicate da parte cedente;
- 5) Le parti, in contraddittorio, sui luoghi, individueranno con precisione, a mezzo strumento elettronico, la porzione delle p.lle. 1144 e 1155 da cedere in favore del Comune di Racale;
- 6) Il Comune di Racale si assume l'onere di provvedere a propria cura e spese alla misurazione ed individuazione della porzione delle p.lle 1144 e 1155 da acquistare nonché al relativo frazionamento, assumendo ogni onere economico derivante dalle operazioni di trasferimento e voltura in catasto e nei registri immobiliari, ivi incluso l'eventuale compenso dell'Ufficiale rogante;
- 7) Il Comune di Racale ed i signori Addario Chieco/Rizzelli convengono che la cubatura attualmente espressa dalla porzione delle p.lle 1144 e 1155 da cedere in favore del Comune di Racale rimarrà in capo ai signori Addario Chieco/Rizzelli e non verrà ceduta al Comune di Racale; a tal fine le parti si obbligano ad inserire detta clausola all'interno dell'atto di cessione da

trascrivere nei registri immobiliari unitamente, nei modi e termini di cui all'art.6 che precede;

- 8) Le parti, una volta definita la controversia nel modo che precede, rinunceranno al prosieguo del ricorso ex art.669 duodecies c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di Lecce che verrà abbandonato con compensazione delle spese di lite;
- 9) I difensori della parti sottoscrivono il presente accordo per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti nonché per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale derivante dalla stipula dell'accordo transattivo.

Racale, ottobre 2018